

Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia

Regolamento per l'elezione degli organi

(approvato dall'Assemblea consorziale in seduta 25.4.1995, quindi modificato in seduta assembleare 25.04.2005 e ulteriormente modificato in seduta assembleare 25.04.2012)

Art. 1	(Indizione delle elezioni)
Art. 2	(Elezione- Elettorato attivo - Aveni diritto)
Art. 3	(Elezione- Elettorato passivo - Aveni titolo)
Art. 4	(Elenco degli aventi diritto)
Art. 5	(Elezione del Consiglio di Amministrazione)
Art. 6	(Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti)
Art. 7	(Elezione del Collegio dei Probiviri)
Art. 8	(Commissione elettorale - Seggio elettorale)
Art. 9	(Operazioni elettorali e di voto)
Art. 10	(Operazioni di scrutinio)
Art. 11	(Proclamazione degli eletti - reclami)
Art. 12	(Incompatibilità e durata in carica)
Art. 13	(Entrata in carica degli eletti- eventi successivi all'entrata in carica)
Art. 14	(Entrata in vigore del Regolamento)
Art. 15	(Norma finale)

Art. 1 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio vengono, a termine di Statuto (art. 16 "Composizione del Consiglio di Amministrazione", primo comma, in fine), indette con cadenza triennale e poste all'ordine del giorno dell'Assemblea consorziale in seduta ordinaria.
2. Le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 21 "Collegio dei Revisori dei Conti", primo comma, prima parte) e del Collegio dei Probiviri del Consorzio (art. 22 "Collegio dei Probiviri", primo comma, secondo alinea) vengono, a termine di Statuto, indette con cadenza triennale, e poste all'ordine del giorno dell'Assemblea consorziale in seduta ordinaria.
3. L'indizione delle pertinenti elezioni ha luogo mediante convocazione a termine di Statuto della pertinente Assemblea consorziale.

Art. 2 (Elezione- Elettorato attivo - Aveni diritto)

1. Tutti i soci del Consorzio, in regola con i requisiti di partecipazione all'Assemblea consorziale, anche denominata Assemblea generale dei consorziati, e di cui all'art. 12 "Partecipazione all'Assemblea", secondo comma, dello Statuto del Consorzio, sono titolari del diritto di elettorato attivo per gli organi di cui all'articolo 10 "Organi", primo comma, lettere b), d) ed e) dello Statuto consortile (Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Revisori dei Conti; Collegio dei Probiviri).
2. Essendo, ex art. 2 "Finalità", primo comma dello Statuto, soci del Consorzio persone fisiche e giuridiche, i titolari del diritto sono concretamente individuati in:
 - a) soci del Consorzio persone fisiche;
 - b) soci del Consorzio persone giuridiche.
3. Il socio persona giuridica interviene, nell'esercizio del diritto di elettorato attivo, secondo le regole del codice civile, per il tramite del legale rappresentante in carica, o, in subordine, di chi legittimamente lo sostituisce o di persona dal primo delegata. La delega deve risultare da atto scritto.
4. Ciascun consorziato, sia esso Ente o privato, ha – ex art. 12 "Partecipazione all'Assemblea", primo comma dello Statuto - diritto a un voto.

5. Le deleghe eventuali contemplate dall'art. 12, comma terzo, dello Statuto, dovranno constare da atto scritto, comunque nel limite di tre deleghe per ciascun rappresentante.

Art. 3 (Elezione- Elettorato passivo - Aventi titolo)

1. Tutti i soci del Consorzio, persone fisiche e giuridiche, in regola con i requisiti di partecipazione all'Assemblea Consorziale di cui all'art. 12 "Partecipazione all'Assemblea", secondo comma, dello Statuto, sono titolari del diritto di elettorato passivo per l'organo di cui alla lettera b) dell'articolo 10 "Organi", primo comma, dello Statuto consortile (Consiglio di Amministrazione). Per i soci persone giuridiche e di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente Regolamento, vale quanto previsto al comma 3 dell'art. 2 dello stesso, con ciò intendendosi che la persona fisica del rappresentante legale non è il titolare del diritto di elettorato passivo, esclusivamente riservato al socio, ma unicamente tramite necessario per l'impersonificazione dello stesso.

2. Per quanto attiene il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui alla lettera d) dell'articolo 10 "Organi", primo comma, dello Statuto, il diritto all'elettorato passivo è limitato ai soli soci, in regola con i requisiti di partecipazione all'Assemblea Consorziale di cui all'art. 12 "Partecipazione all'Assemblea", secondo comma, dello Statuto, iscritti altresì al Registro dei Revisori contabili.

3. Per quanto attiene il Collegio dei Probiviri, di cui alla lettera e) dell'articolo 10 "Organi", primo comma, dello Statuto, il diritto all'elettorato passivo è limitato ai soli soci, in regola con i requisiti di partecipazione all'Assemblea Consorziale di cui all'art. 12 "Partecipazione all'Assemblea", secondo comma, dello Statuto, in riferimento ai quali la capacità giuridica coincida altresì con la capacità di agire.

Art. 4 (Elenco degli aventi diritto)

1. L'Amministrazione del Consorzio cura, in riferimento ai soci, il costante aggiornamento delle liste degli aventi diritto, anche su istanza degli interessati, stante il contenuto dell'art. 12, "Partecipazione all'Assemblea", secondo comma, dello Statuto del Consorzio disponente che: "Il consorziato che non è in regola con le contribuzioni sociali non ha diritto a partecipare all'assemblea stessa".

2. La locuzione "essere in regola" si intende riferita all'esercizio nell'arco temporale del quale ha luogo l'Assemblea, salvo la deroga di cui al comma 5 del presente articolo limitatamente ai soci Enti Locali.

3. La sussistenza del diritto all'elettorato attivo e passivo, per quanto relativo al rispetto delle obbligazioni di cui all'articolo 5 "Doveri", lettera a) dello Statuto, è comprovata, laddove necessario, dalle scritture del Tesoriere del Consorzio.

4. Eventuali regolarizzazioni di contribuzioni sociali possono essere effettuate sino al momento dell'apertura ufficiale dell'Assemblea ordinaria nella quale hanno luogo le consultazioni elettorali.

5. Tenuto conto di disposizioni di legge statali e/o regionali che – per ragioni di finanza pubblica - autorizzino il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali, ai fini della sussistenza del diritto all'elettorato attivo e passivo sarà considerata sostitutiva del versamento della contribuzione sociale per l'anno in corso la partecipazione diretta dell'Ente all'assemblea, ferma la regolarità della corresponsione delle contribuzioni sociali pregresse.

6. Per quanto attiene all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti fa inoltre fede il Registro dei Revisori contabili.

Art. 5 (Elezione del Consiglio di Amministrazione)

1. L'Assemblea consorziale, a' termini dell'art. 16 "Composizione del Consiglio di Amministrazione", primo comma, dello Statuto, determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere per il triennio.

2. In assenza di diversa determinazione da parte dell'Assemblea consorziale si intende confermata la composizione quantitativa dei componenti in essere per il mandato in scadenza.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione ha luogo mediante espressione di preferenze di nominativi di soci sino al numero predeterminato dall'Assemblea e di cui ai commi precedenti, utilizzando apposita scheda, ove, a fianco della composizione nominativa dell'organo uscente (e di cui

alla sezione di sinistra della scheda) constano (sezione di destra della scheda) sino a 15 righe in bianco finalizzate all'espressione delle specifiche preferenze.

4. Sulla scheda andrà apposta crocetta o altro segno identificativo nella corrispondente riga qualora si voglia confermare il singolo uscente; diversamente andrà ivi scritto il nominativo del socio che si intende proporre in luogo dell'uscente. Nel caso di determinazione da parte dell'Assemblea di un numero di componenti eccedente quello di cui al precedente mandato, andranno utilizzate le righe in bianco sequenzialmente successive della sezione di destra della scheda.
5. Il socio persona giuridica si intende nominabile per il tramite del legale rappresentante in carica.

Art. 6 (Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti ha luogo mediante espressione di preferenze sino a 5 nominativi, utilizzando apposita scheda, ove, a fianco della composizione nominativa dell'organo uscente (e di cui alla sezione di sinistra della scheda), constano 5 righe in bianco finalizzate all'espressione delle specifiche preferenze.
2. L'utilizzo della scheda è quello esposto all'articolo 5, comma secondo, del presente Regolamento, in quanto compatibile.
3. Nel Collegio dei Revisori dei Conti sono eleggibili unicamente gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, anche se estranei al Consorzio.

Art. 7 (Elezione del Collegio dei Probiviri)

1. L'elezione del Collegio dei Probiviri ha luogo mediante espressione di preferenze sino a 5 nominativi, utilizzando apposita scheda, ove, a fianco della composizione nominativa dell'organo uscente (e di cui alla sezione di sinistra della scheda), constano (sezione di destra della scheda) 5 righe in bianco finalizzate all'espressione delle specifiche preferenze.
2. L'utilizzo della scheda è quello esposto all'articolo 5, comma secondo, del presente Regolamento, in quanto compatibile.
3. Nel Collegio dei Probiviri sono eleggibili i soci del Consorzio di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8 (Commissione elettorale - Seggio elettorale)

1. Ai fini dell'espletamento delle operazioni elettorali l'Assemblea consorziale nomina, nella medesima seduta dedicata tra l'altro alle operazioni elettorali, sulla proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione elettorale nella composizione seguente:
 - a) un componente del Collegio dei Probiviri;
 - b) il Tesoriere del Consorzio;
 - c) il Segretario del Consorzio;
 - d) un socio del Consorzio persona fisica;
 - e) un socio del Consorzio persona giuridica tramite il rappresentante legale o suo delegato.
2. Nel caso di non presenza del Tesoriere, del Segretario e di alcun componente il Collegio dei Probiviri, in luogo degli stessi verrà proceduto alla nomina di altrettanti soci del Consorzio persone fisiche.
3. La Presidenza della Commissione elettorale è attribuita a soggetto nominato dalla stessa.
4. La Commissione elettorale:
 - a) convalida in via definitiva l'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - b) nomina il Seggio Elettorale composto da un Presidente e da due componenti, prescegliendoli anche tra i componenti la Commissione elettorale stessa;
 - c) sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni elettorali;
 - d) esamina e convalida le risultanze delle operazioni di scrutinio, trasmettendole quindi al Presidente dell'Assemblea;
 - e) si pronunzia sugli eventuali reclami proposti in sede di Assemblea.

Art. 9 (Operazioni elettorali e di voto)

1. Le operazioni elettorali e di votazione si svolgono durante una sospensione dei lavori dell'Assemblea consorziale.
2. Al Seggio possono accedere soltanto gli iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto.
3. Il Seggio opera validamente quando siano presenti la totalità dei suoi componenti. Il Presidente dello stesso è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.
4. Il Seggio elettorale resta aperto ininterrottamente per una ora intera dal momento di avvio delle operazioni tale pubblicamente dichiarata dal Presidente del Seggio, con improrogabile chiusura delle operazioni di voto allo scadere dell'ora.
5. Le votazioni per gli organi del Consorzio di cui all'articolo 10 "Organi", primo comma, lettere b), d) ed e) dello Statuto consortile (Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Revisori dei Conti; Collegio dei Provisori), sono valide, in seduta di seconda convocazione dell'Assemblea, indipendentemente dal numero degli esercitanti il diritto al voto.

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, salvo che ciò non venga a costituire documento al regolare svolgersi delle operazioni stesse, come accertato dalla Commissione elettorale e per essa dal suo Presidente, che potrà disporre per la prosecuzione in seduta riservata.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo le seguenti regole:
 - a) in caso di concomitanza temporale delle tornate di votazione sono scrutinate per prime le schede per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, quindi quelle del Collegio dei Revisori dei Conti, quindi quelle del Collegio dei Provisori;
 - b) in sede di votazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Provisori il voto di preferenza espresso in favore di soggetti non in possesso dei requisiti di elettorato passivo come sopra rispettivamente definiti (per ambo gli organi quello di cui all'art. 4, comma secondo del presente Regolamento; per il Collegio dei Provisori aggiuntivamente quello di cui all'art. 7, comma terzo del presente Regolamento come rinviante all'art. 3, comma terzo dello stesso) è nullo;
 - c) In sede di votazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di espressione (sezione di destra della scheda) di un numero di preferenze superiore al numero dei componenti predeterminato dall'Assemblea consorziale così come previsto all'art. 5, combinato disposto dei commi primo e secondo, del presente Regolamento, verranno ritenute valide le preferenze espresse sino al numero come ante determinato, lette secondo ordine sequenziale dall'alto verso il basso. Le preferenze eventualmente eccedenti verranno cassate e ritenute come non espresse;
 - d) in sede di votazione del Collegio dei Revisori dei Conti il voto di preferenza espresso in favore di soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma terzo, del presente Regolamento, è nullo. Il voto di preferenza espresso in favore di soggetto consorziato, iscritto nel Registro dei Revisori contabili ma non in regola con le obbligazioni verso il Consorzio e di cui infra (art. 4, comma secondo del presente Regolamento), è nullo.
3. La progressione degli eletti è determinata secondo il numero di voti da ciascuno validamente riportati.
4. La qualificazione di effettivo, per gli organi ove sia statutariamente prevista la nomina di supplenti (Collegio dei Revisori dei Conti; Collegio dei Provisori) è attribuita a coloro che, nei limiti di composizione fissati dallo Statuto, ottengano maggiore numero di voti.
5. Per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Provisori a parità di voti verrà assegnata la precedenza al socio con maggiore anzianità di associazione quale risultante dal libro soci, e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.
6. Per la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti la precedenza sarà data unicamente dall'età.
7. I verbali con i risultati delle votazioni, con allegati l'elenco nominativo degli aventi esercitato il diritto al voto e tutto il materiale elettorale, verranno immediatamente rimessi, a conclusione dello scrutinio, alla Commissione elettorale per gli adempimenti di spettanza.

Art. 11 (Proclamazione degli eletti - reclami)

1. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuti i verbali dalla Commissione elettorale a conclusione degli adempimenti di competenza di questa e ripresi i lavori assembleari, proclama gli eletti.
2. Avverso i risultati può essere proposto da ciascun socio contestualmente alla proclamazione ricorso verbale in opposizione al Presidente dell'Assemblea per motivi diversi dalla contestazione sulla validità dei singoli voti. Detto reclamo verrà fatto constare nel verbale dell'Assemblea.
3. Su detti reclami si pronunzia seduta stante, e sempre in forma orale e della quale verrà data contezza nel verbale dell'Assemblea, la Commissione elettorale, con appellabilità innanzi al Collegio dei Probiviri secondo le modalità ed i termini di cui al successivo comma.
4. Per motivi diversi e per l'appello sulla pronunzia della Commissione elettorale, il ricorso è proponibile per iscritto entro 5 giorni al Collegio dei Probiviri ed inoltrato allo stesso presso la sede legale del Consorzio.
5. La pronunzia del Collegio, con facoltà da parte dello stesso di integrazione in istruttoria del contraddittorio, andrà resa nei termini e secondo le regole previste dall'art. 22 "Collegio dei Probiviri" dello Statuto.
6. Nel caso di reclamo relativo alla elezione del Collegio dei Probiviri il ricorso è proponibile, nei medesimi forme e termini di cui al comma 4, al Collegio dei Revisori dei Conti ed inoltrato allo stesso presso la sede legale del Consorzio, applicandosi per la resa di pronunzia i termini di cui all'art. 22 dello Statuto per la parte applicabile.
7. La comunicazione delle rese pronunzie al soggetto proponente il reclamo e all'Organo consortile di rilevanza andrà eseguita dalla Segreteria del Consorzio, qualora a ciò non sia stato direttamente proceduto dal competente Collegio.

Art. 12 (Incompatibilità e durata in carica)

1. Gli eletti non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
2. In caso di concomitante elezione in più organi l'interessato dovrà procedere all'opzione tra gli stessi, a partire dal Consiglio di Amministrazione.
3. Gli eletti durano in carica, fatto salvo i casi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo successivo, per la durata fissata dallo Statuto per gli specifici organi e sono rieleggibili.

Art. 13 (Entrata in carica degli eletti – eventi successivi all'entrata in carica)

1. Gli eletti entrano in carica a seguito dell'accettazione, da rendersi di presenza anteriormente alla chiusura dei lavori dell'Assemblea o comunque nel termine della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla riunione dell'Assemblea elettorale. Di ciò faranno fede i verbali dei rispettivi organi.
2. Nel caso di rinuncia o venire meno per qualsiasi ragione dalla carica di componente il Consiglio di amministrazione, verrà a subentrare il primo dei non eletti. La durata in carica del quale è collegata alla durata in carica dello specifico organo.
3. Nel caso di rinuncia o venire meno per qualsiasi ragione dalla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti (e per i componenti di questo l'eventuale accertata insussistenza al momento dell'elezione del requisito di cui all'art. 6, comma terzo, del presente Regolamento) e di componente il Collegio dei Probiviri, verrà a subentrare quale effettivo il primo dei supplenti e la composizione dell'organo verrà automaticamente ripristinata con il subentro del primo dei non eletti in funzione di secondo supplente. La durata in carica dei subentranti è collegata alla durata in carica dello specifico organo.
4. La proposizione di reclami non sospende l'efficacia della nomina, che si assume sottoposta a condizione sino a definitiva pronunzia dell'organo competente a decidere.

Art. 14 (Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento - sostitutivo di quello approvato dall'Assemblea consorziale nella seduta del 25.04.1995 nella stesura risultante a seguito dalle modificazioni approvate nella seduta assembleare del 25.04.2005 in relazione ai contenuti del nuovo Statuto del Consorzio, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati dd. 25.01.2005 e approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 09/Pres. dd. 30.03.2005 - entra in vigore a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea del Consorzio ed ha efficacia da tale momento.

Art. 15 (Norma finale)

1. Il presente Regolamento è depositato presso la sede legale del Consorzio ed è a disposizione di qualunque socio lo richieda e va comunque tenuto a disposizione per la consultazione in sede di ogni tornata elettorale.

Regol elett 2012 Consorzio castelli